REGOLAMENTO (CEE) N. 2762/90 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 1990

recante misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione tedesca nel settore degli scambi agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2684/90 del Consiglio, del 17 settembre 1990 relativo alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo (1), in particolare l'articolo 3,

considerando che l'ex Repubblica democratica tedesca ha istituito meccanismi analoghi a quelli della politica agraria comune o del regime di scambio comune, fra cui segnatamente un sistema di restituzioni all'esportazione ed un sistema di titoli d'importazione e d'esportazione ;

considerando che tale normativa prevedeva la possibilità di fissare anticipatamente le aliquote delle restituzioni ; che una parte di dette restituzioni superava le aliquote applicabili all'esportazione dalla Comunità ;

considerando che, ai fini di un corretto funzionamento degli scambi commerciali, è opportuno adottare disposizioni per quanto riguarda la validità, dopo la data dell'unificazione, delle restituzioni prefissate e dei titoli rilasciati nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ;

considerando che vengono presi provvedimenti, nell'ambito di regolamentazioni di mercato specifiche, al fine di autorizzare la Germania a mantenere, in base a mezzi finanziari nazionali, una restituzione complementare per l'esecuzione di accordi conclusi prima dell'unificazione dall'ex Repubblica democratica tedesca con paesi terzi ; che è tuttavia opportuno adottare, per tutti i settori interessati, disposizioni particolari atte a garantire, a determinate condizioni, la realizzazione di contratti conclusi prima dell'unificazione tra operatori privati ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento non pregiudicano le disposizioni da adottare in materia di scorte anormalmente ingenti ;

considerando che le misure adottate con il presente regolamento si applicano fatte salve le modifiche risultanti dalle decisioni del Consiglio sulle proposte della Commissione presentate il 21 agosto 1990 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per le esportazioni di prodotti agricoli originari dell'ex Repubblica democratica tedesca effettuate a decorrere dal 3 ottobre 1990, la Germania è autorizzata a mantenere, attingendo a risorse nazionali, una restituzione complementare in aggiunta all'importo fissato dalla normativa comunitaria, a condizione che le autorità dell'ex Repubblica democratica tedesca abbiano garantito all'esportatore, prima del 3 ottobre 1990, una restituzione specifica.

2. La Germania è autorizzata a mantenere, attingendo a fondi nazionali, la restituzione applicabile all'esportazione di carni ovine, sempreché siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

I titoli d'esportazione senza fissazione anticipata rilasciati dalle autorità dell'ex Repubblica democratica tedesca restano validi per l'utilizzazione nel territorio della Comunità.

I titoli d'importazione senza fissazione anticipata rilasciati dalle medesime autorità restano validi per l'importazione nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dall'unificazione della Germania fino all'entrata in vigore, dopo l'adozione da parte del Consiglio, del regolamento relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura, a seguito dell'integrazione nella Comunità del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la cui proposta è stata presentata il 21 agosto 1990. Il presente regolamento si applica tuttavia, al più tardi, fino al 31 dicembre 1990.

(1) GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione